

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE RIFIUTI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede Comunale, tra il Gestore/Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO, successivamente denominato "Comune", Codice Fiscale 82002650230, rappresentato dal Responsabile del Servizio ed il Sig. _____, successivamente denominato "Utente", nato a _____ (____) il _____- Codice Fiscale n. _____, residente in San Pietro di Morubio (VR) Via _____ n. _____, titolare della posizione n. _____ relativa alla Tariffa di gestione rifiuti urbani ed in qualità di occupante l'edificio ad uso _____, catastalmente censito alla Sezione Unica – Foglio _____ Mappale n. _____, sito in San Pietro di Morubio, Via _____ - n. _____

PREMESSO:

- che con delibera di C.C. n. 13 del 27.03.2017 è stata determinata una riduzione da applicarsi sulla quota variabile, di € 5,00 pro capite, per inuclei familiari che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica;
- che il Comune, nell'ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione umida al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola allo smaltimento;
- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;
- che con delibera di C.C. n. 13 del 27.03.2017 è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- che la richiesta per la riduzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti è pervenuta al Comune in data _____ e registrata al Protocollo n. _____,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune.

Art.2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di:

CUMULO SILO/CASSA BUCA COMPOSTER

- per cumulo è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per silo/cassa è da intendersi un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno, secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per buca è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno) secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per composter è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico;

tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo i criteri predisposti dal Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato.

Art. 3 - L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.

Art. 4 – La riduzione della tariffa p.v., pari a €5,00 pro capite annua, decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5 - L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento

della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.

Art. 6 - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 50,00= per la prima infrazione e pari a € 100,00= per le successive, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso di contenitore fornito dal Comune, l'accertato uso improprio o difforme dello stesso ne comporta, inoltre, il ritiro da parte del Comune stesso. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune/Gestore. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.

Art. 7 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 8 - La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'UTENTE

.....

.....